



STATUTO

Denominazione - Sede - Scopo.

Art. 1. - E' costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata:
„MTB GOLOSINE “.

Art. 2. - Essa ha sede in Verona Via Golosine 17 c/o Bar S.Marco Cap. 37136, la corrispondenza potrà essere recapitata presso qualsiasi indirizzo su indicazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3. - L'Associazione ha lo scopo di esercitare l'attività sportiva ciclistica per diletto e senza fini di lucro, senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso, l'associazione si prefigge di incrementare la pratica dello sport ciclistico attraverso la promozione e la formazione di squadre agonistiche e non quali gruppi cicloturistici, la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive ciclistiche agonistiche e non .

Patrimonio ed esercizi sociali.

Art. 4. - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5. - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta

SET 2003

giorni dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto annuale economico e finanziario come previsto dall'art.111 c.4quinquies let. d) D:P:R: 22.12.1986 n. 917. Il rendiconto annuale dovrà essere depositato presso la Sede sociale entro i quindici giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea per la delibera di approvazione del rendiconto stesso, a disposizione di coloro abbiano interesse a visionare quanto in esso contenuto.

Soci.

Art. 6. - Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. La quota di iscrizione avrà validità per l'intero anno solare scadendo improrogabilmente al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di iscrizione e non potrà essere frazionata.

Potranno essere ammessi soci anche minorenni purchè la domanda di iscrizione venga sottoscritta da chi ne ha la patria potestà.

Il socio con la domanda di ammissione s'impegna ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Ogni socio maggiorenne di età avrà diritto di voto in assemblea, purchè in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.

La quota di socio o l'eventuale contributo associativo non potrà mai essere trasferita ad altri, né potrà essere soggetta a rivalutazioni di qualsiasi natura.

Art. 7. - I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle attrezzature della Associazione, di partecipare alle manifestazioni organizzate



dalla Associazione.

Art. 8. - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei soci.

Amministrazione.

Art. 9. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di anni due, rieleggibili anche per più mandati consecutivi. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art. 10. - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

L'assemblea può deliberare per il riconoscimento di un compenso annuale da liquidare ai membri del Consiglio Direttivo per l'opera da loro svolta.

Art. 11. - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per redigere e deliberare in ordine al rendiconto annuale ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del direttivo, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale,

SET 2003

che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12. - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede alla compilazione del rendiconto annuale e della relazione tecnica sull'attività svolta annualmente dall'associazione ed alla loro presentazione annuale all'Assemblea, per l'approvazione; provvede a predisporre i programmi di attività che saranno svolti annualmente dall'associazione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13. - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Assemblee.

Art. 14. - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile o quando particolari esigenze lo richiedono entro il 30 giugno di ogni anno, mediante comunicazione affissa presso la sede, contenente l'ordine del giorno, apposta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 15. - L'Assemblea delibera sul rendiconto annuale e sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo, fissandone l'eventuale compenso annuale, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e Statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

3 SET 2003

È fatto divieto assoluto all'Assemblea di deliberare dividendi di utili di gestione o avanzi di gestione nonché fondi o riserve di utile, durante la vita intera dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione ed ogni socio maggiorenne sarà portatore di un voto.

I soci possono farsi rappresentare solo da altri soci ma non da uno dei membri del Consiglio direttivo.

Art. 17. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità della convocazione e delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18. - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza rappresentata dal 50% dei voti dei soci intervenuti all'Assemblea più uno.

Scioglimento.

Art. 20. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla

2003

devoluzione del patrimonio.


In caso di scioglimento il Patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe affinità o ai fini di pubblica attività, salvo diverse destinazione previste dalle norme in vigore in tale periodo.

Controversie.

Art. 21. - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Letto approvato e sottoscritto a Verona il 23.12.1997

Il Presidente



Reg.
T.S.
6841
TOTALE

23 SET. 2003

Reg. in Verona n. 4449

Consiglio di Amministrazione

(Consiglieri)

Il Presidente

(F. D. ...)

